



Comune di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(approvato con D.G. del)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Indice

TITOLO I – Disposizioni generali	4
Art. 1 – Oggetto e finalità	5
Art. 2 – definizioni.....	5
Art. 3 – Competenze	7
Art. 4 – Responsabilità.....	8
Art. 5 – Registri cimiteriali.....	8
Art. 6 – Presunzione di legittimità.....	9
Art. 7 – Servizi gratuiti, a pagamento e tariffe agevolate	10
Art. 8 – Servizi Necroscopici di competenza comunale.....	11
TITOLO II – Onoranze funebri e operazioni cimiteriali.....	11
Art. 9 – Il trasporto Funebre.....	11
Art. 10 – Modalità del trasporto e percorso	12
Art. 11 – Norme generali per i trasporti	12
Art. 12 – Trasporto di ceneri e resti mortali e ossei	13
Art. 13 – Trasporto di persone decedute fuori dall’abitazione	13
Art. 14 – Deposizione del cadavere nel feretro	13
Art. 15 – Verifica e chiusura dei feretri.....	14
Art. 16 – Controllo dei feretri - targhetta di riconoscimento	14
Art. 17 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	14
Art. 18 – Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri	14
TITOLO III – delle Sepolture	15
Art. 19 – Tipi, svolgimento e modalità di sepolture.....	15
Art. 20 – Inumazione	15
Art. 21 – Esumazione	16
Art. 22 – Tumulazione	17
Art. 23 – Deposito provvisorio.....	18
Art. 24 – Estumulazioni	19
TITOLO IV - Pratiche funerarie per la cremazione.....	20
Art. 25 – Recepimento integrale regolamento cremazione.....	20
TITOLO V – Gestione dei cimiteri	20
Art. 26 – Orario	20
Art. 27 – Disciplina dell’ingresso	20
Art. 28 – Divieti speciali	21
Art. 30 – Riti funebri.....	22

Art. 31 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni	22
Art. 32 – Fiori e piante ornamentali	22
Art. 33 – Materiali ornamentali	23
TITOLO VI - Concessioni cimiteriali	23
ART. 34 – Sepolture a sistema d’inumazione distinte	23
ART. 35 – Concessioni di aree	24
ART. 36 – Concessioni di loculi stagni	24
ART. 37 – Altre concessioni a tumulazione	25
ART. 38 – Diritto d’uso	25
ART. 39 – Manutenzione	26
ART. 40 – Rapporti tra più concessionari	27
ART. 41 – Subentro familiare nella concessione	27
ART. 42 – Subentro ereditario ed estinzione della famiglia	28
ART. 43 – Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione	28
ART. 44 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a novantanove anni.....	29
ART. 45 – Rinuncia a concessione di aree libere	29
ART. 46 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di novantanove anni o perpetua	29
ART. 47 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	30
ART. 48 – Revoca	30
ART. 49 – Decadenza.....	31
ART. 50 – Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	31
ART. 51 – Estinzione della concessione	32
ART. 52 – Scadenza della concessione.....	32
TITOLOVII- Disposizioni generali riguardo esumazioni ed estumulazioni	32
ART. 53 – Recupero di oggetti	32
ART. 54 – Materiali e opere installati sulle sepolture	33
TITOLO VIII – Lavori di privati nei siti cimiteriali	33
ART. 55 – Accesso ai siti cimiteriali	33
ART. 56 – Manutenzione e cura delle tombe	34
ART. 57 – Costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	34
ART. 58 – Accesso all’area concessa coi mezzi d’opera	35
ART. 59 – Orario di lavoro privati.....	36
ART. 60 – Vigilanza.....	36
TITOLO IX – Cimiteri e bacini di accoglimento	36
ART. 61 – Accoglimento nei cimiteri comunali	36
ART. 62 – Bacini utenza dei singoli cimiteri	37
TITOLO X – Personale dei cimiteri	37

ART. 63 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	37
ART. 64 – Sorveglianza sanitaria del personale dei cimiteri	38
TITOLO XI – Norme transitorie e finali	38
ART. 65 – Efficacia del regolamento rispetto alle concessioni in essere	38
ART. 66 – Concessionari servizi cimiteriali	39
ART. 67 – Sanzioni	39
ART. 68 – Adeguamento e Aggiornamento	39
ART. 69 – Disposizioni finali	39
ART. 70 – Entrata in vigore.....	40

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, alla Legge 130/2001 e la L.R. 29/2004 e successive modifiche e la L.R.18/2007 ha per oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

In particolare, per quanto riguarda la cremazione, il presente Regolamento recepisce integralmente il vigente “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, L’AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI CADAVERI” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 15/12/2016 nel rispetto dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 29, modificata con Legge Regionale 12 novembre 2013, n. 66 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), la Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 esplicativa del D.P.R. 285/90, e la successiva Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, anch’essa interpretativa del D.P.R. 285/90.

Il Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di tutelare i diritti di ogni persona, le sue convinzioni religiose e culturali, la dignità e la libertà di scelta di disporre delle proprie spoglie mortali e il diritto a una corretta e adeguata informazione per quanto concerne le diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

Art. 2 – definizioni

Al fine di rendere chiara e comprensibile la lettura del presente regolamento, si riportano di seguito le definizioni dei termini specifici utilizzati.

- ② Salma: Corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo (art. 1 L.R. Toscana n. 18/2007);
- ② Cadavere: salma dopo eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo (art. 1 L.R. Toscana n. 18/2007);
- ② Resti mortali: Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.
- ② Resti Ossei: Si definiscono resti ossei i risultati della completa scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.
- ② Campo comune: porzione di terreno destinata alla sepolture direttamente in terra per la quale è prevista la permeabilità del terreno;
- ② Campo murato: Porzione di terreno destinata ad ospitare i feretri in tombe non permeabili all'acqua e con sviluppo orizzontale;
- ② Feretro: il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- ② Inumazione: la sepoltura del cadavere in terra, in campo comune;
- ② Tumulazione: la sepoltura del cadavere in loculo o tomba;
- ② Esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- ② Esumazione ordinaria: quella eseguita dopo che sia trascorso almeno un decennio dall'inumazione;
- ② Esumazione straordinaria: quella eseguita entro i dieci anni dall'inumazione;
- ② Estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- ② Estumulazioni ordinarie: operazioni di estumulazione eseguite dopo lo scadere della concessione a tempo determinato;
- ② Estumulazioni straordinarie: quelle eseguite prima dello scadere della concessione a tempo determinato;
- ② Traslazione: operazione che consiste nello spostamento dei resti ossei o resti mortali, ceneri o salme dalla posizione originale ad altra sepoltura o cimitero;
- ② Loculo (forno): manufatto destinato a raccogliere il feretro destinato alla sepoltura non in terra, ma in apposite strutture fuori terra a sviluppo verticale;
- ② Tomba: manufatto o costruzione di vario tipo in cui viene deposta la salma;
- ② Loculi ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni, estumulazioni o le urne cinerarie;

- ☐ Ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- ☐ Urna cineraria: contenitore, destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni;
- ☐ Cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;

Art. 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale e, limitatamente alle proprie competenze, così come definite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” dal Responsabile del settore cui è demandata la gestione delle attività di Polizia Mortuaria, ad eccezione degli aspetti amministrativi demandati all’Ufficiale di Stato Civile.
2. Il Sindaco, per lo scopo, potrà avvalersi del personale sanitario dell’A.S.L., dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso nella pianta organica del Comune, nonché se ritenuto necessario, di personale esterno.
3. Sono stabilite e gestite dal competente organo comunale l’organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati relativamente a tutti i servizi di polizia mortuaria e alle altre attività funebri di cremazione e cimiteriali.
4. Laddove la gestione di servizi comunali venga effettuata a mezzo di terzi, le condizioni di erogazione sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi, come pure le funzioni delegate.
5. **Spettano al competente ufficio comunale in materia di Servizi Demografici e Stato Civile tutte le attività relative a:**
 - ☐ stesura e trascrizione atti di morte;
 - ☐ statistica di competenza;
 - ☐ autorizzazione al trasporto dei cadaveri in altri comuni d’Italia o all’Estero;
 - ☐ rilascio permessi di seppellimento per la sepoltura di parti di cadavere o ossa umane rinvenute al di fuori del cimitero;
 - ☐ autorizzazione alla cremazione;
 - ☐ autorizzazione all’affidamento delle ceneri;
 - ☐ autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
6. **Spettano al competente ufficio comunale in materia di Servizi Cimiteriali tutte le attività relative a:**
 - ☐ inumazioni e tumulazioni;
 - ☐ esumazioni, estumulazioni ed operazioni annesse alla riduzione a resti mortali;
 - ☐ traslazioni di cadaveri;

- ☐ pulizia e taglio erbe cimiteri cittadini e rurali;
- ☐ preparazione tombe murate;
- ☐ operazioni di muratura per tombe e loculi;
- ☐ attività inerenti alla cremazione;
- ☐ custodia dei siti cimiteriali;
- ☐ predisposizione atti tecnico-amministrativi inerenti l'attività delle strutture;
- ☐ disposizioni per lapidi ed epigrafi sulle tombe dello stesso sito cimiteriale;
- ☐ disposizioni di lapidi per epigrafi sulle tombe in concessione;
- ☐ disposizione per lapidi ed epigrafi sui loculi;
- ☐ disposizioni ed epigrafi sulle Cappelle private;
- ☐ manutenzione ordinaria e straordinaria costruzioni cimiteriali, salvo diverse disposizioni riportate nel contratto di concessione;
- ☐ aggiornamento planimetrie cimiteriali;
- ☐ gestione e manutenzione illuminazione votiva;
- ☐ realizzazione di ampliamenti o nuove costruzioni di cimiteri;
- ☐ stipula dei contratti di concessione cimiteriale delle sepolture;
- ☐ concessioni cimiteriali, tenuta schedario e scadenario posti a pagamento dei Cimiteri Comunali;
- ☐ cremazioni, tenuta schedario e scadenario, contabilità per spese di cremazione;
- ☐ istruttoria, ricerca e controllo amministrativo-contabile per esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, formulazione dei relativi decreti, anche per il trasporto di cadaveri in altri Comuni;
- ☐ atti relativi al rimborso quota per non decorsa occupazione posti nei cimiteri;
- ☐ statistica di competenza;
- ☐ autorizzazioni per esumazioni straordinarie ed estumulazioni;

Art. 4 – Responsabilità

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio. Qualora il Comune non gestisca direttamente un servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto affidatario della gestione.

Art. 5 – Registri cimiteriali

Il Comune **conserva su apposito registro** cartaceo e/o informatico di cui cura la compilazione trascrivendovi, le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.

Sono tenuti visibili e a disposizione del pubblico presso i competenti uffici comunali aperti al pubblico:

- e) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- f) copia del presente Regolamento;
- g) l'indicazione dei cimiteri o dei campi di inumazione ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria, che sono quindi compiute dopo almeno un anno dall'esposizione dell'avviso stesso e, comunque, non prima di un anno dalla scadenza inumatoria;
- h) l'indicazione dei cimiteri o manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le estumulazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno un anno dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo un anno dalla scadenza concessoria;
- i) la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali;
- j) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza. I relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte degli aventi diritto per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale.
- k) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.

Art. 6 – Presunzione di legittimità

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, sepolcreti, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), **s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso**, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico

intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti. **La domanda quindi dovrà essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000**

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, **lasciando in ogni caso estraneo il Comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto**, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.

Art. 7 – Servizi gratuiti, a pagamento e tariffe agevolate

1. **Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico**, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento e precisamente:
 - a) per i defunti **indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari** e che siano deceduti nel Comune o residenti in esso al momento del decesso:
 - **l'inumazione intesa** come processo includente la sepoltura in campo comune
 - **cremazione, urna cineraria, affidamento ceneri o dispersione;**
 - **l'apposizione del cippo** identificativo;
 - **la manutenzione della fossa** fino all'esumazione ordinaria.
 - **l'esumazione ordinaria** alla scadenza del turno ordinario di rotazione dei campi comuni.
 - **la fornitura della bara e il trasporto funebre.**
 - b) la deposizione in **ossario comune** delle ossa rinvenute in occasione delle esumazioni, salvo che non sia preventivamente richiesto dagli aventi titolo la loro raccolta per la conservazione in una sepoltura;
 - c) **la raccolta e trasporto delle salme al deposito di osservazione**, o all'obitorio, nei casi considerati dagli articoli 12 o 13 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, eseguiti a cura del Comune;
 - d) l'effettuazione della dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Ai fini del presente articolo si chiarisce quanto segue:

- **Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale**, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n.328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti e attuative, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei Servizi Sociali. **Ove lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa non sia certificabile dal Servizio Sociale risultando il soggetto in esame a lui sconosciuto, il Comune -a seguito di propria istruttoria- volta a verificarne i presupposti- provvederà con propria certificazione.**

- **La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso.** Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano, comunque, **ad atti di interesse per la salma o il cadavere**, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, nonché gli interessi al saggio legale, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o il cadavere. **Le operazioni richieste rimangono sospese**, sia per quanto riguarda il rilascio delle relative autorizzazioni che per la loro esecuzione, fino a che non sia stato provveduto all'integrale versamento delle somme dovute. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune o il soggetto gestore ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
 - **Per familiari**, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. **Sono a pagamento tutti i servizi cimiteriali** che non siano regolati da quanto previsto nel comma precedente n. 1 e come tali quindi sono sottoposti al pagamento delle tariffe individuate dalla stessa Amministrazione ai sensi di legge ovvero ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
 3. **Tariffe agevolate.** Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.
 4. **Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento**, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
 5. **Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni** sono soggetti al pagamento delle relative tariffe, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i Comuni interessati

Art. 8 – Servizi Necroscopici di competenza comunale

Il Comune assolve alle funzioni di obitorio e di deposito di osservazione **mediante apposita convenzione** da stipularsi con l'Azienda Ospedaliera e/o Universitaria Pisana o chi per essa

TITOLO II – Onoranze funebri e operazioni cimiteriali

Art. 9 – Il trasporto Funebre

Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

Art. 10 – Modalità del trasporto e percorso

1. Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. n.285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, deve avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. Le auto funebri possono transitare in tutto il territorio comunale compresa la Z.T.L., senza limitazioni di orario. Alle auto dei partecipanti al funerale è consentito di transitare nella Z.T.L. al seguito del feretro. Il transito deve avvenire seguendo le normali direzioni di marcia indicate nelle ordinanze sindacali sul traffico, salvo quando ragioni di opportunità consigliano diversamente, previo consenso del Comando di Polizia Municipale. I cittadini interessati all'accesso con le auto alla ZTL dovranno provvedere in modo autonomo o mediante agenzia funebre (se svolge questo tipo di servizio) alla comunicazione dei numeri di targa e dell'orario di svolgimento del corteo funebre al comando di Polizia Municipale per l'ottenimento delle relative autorizzazioni di accesso. Diversamente, le auto non si intenderanno autorizzate salvo richiesta di accesso alla Z.T.L. effettuata in maniera autonoma dai singoli utenti.
3. Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni, di cui sono provviste le auto funebri nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada.
4. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco. Il corteo funebre si svolge al passo; segue il percorso più breve evitando il transito e l'attraversamento delle vie di maggior traffico. Il Sindaco può autorizzare deroga, in casi eccezionali che potranno essere valutati di caso in caso.
5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri possono essere effettuati solo con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 285/90.

Art. 11 – Norme generali per i trasporti

1. **Per il trasporto all'estero o dall'estero**, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art.30 del D.P.R.285/90 nonché per i trasporti effettuati nel territorio della Regione Toscana a quanto previsto dall'art.3 comma 3 della L.R. 4.4. 2007, n. 18.
2. **Il feretro**, unitamente ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione.
3. **L'incaricato del trasporto**, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. **L'ufficio competente**, deve compilare e firmare il verbale di presa in consegna del cadavere che deve essere spedito al Comune di provenienza del defunto.

Art. 12 – Trasporto di ceneri e resti mortali e ossei

1. **Il trasporto fuori Comune di resti mortali, ossei e di ceneri** deve essere autorizzato dalla competente Direzione Comunale.
2. **Le misure precauzionali igieniche** stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri e di resti mortali.
3. **Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di adeguato spessore**, chiusa con saldatura (se la traslazione prevede lo spostamento in altro cimitero, anche fuori Comune), a caldo o a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. **Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate**,

Art. 13 – Trasporto di persone decedute fuori dall'abitazione

1. **Quando non ostino disposizioni di legge**, il Sindaco può autorizzare il trasporto del defunto dal luogo di decesso all'abitazione entro il territorio del Comune.
2. **Quando ricorrono circostanze particolari** o nel caso di speciali onoranze, il Sindaco può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto; il corteo funebre deve muovere da detta sede.
3. **I cadaveri di persone decedute** nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti o luoghi di ricovero, per i quali **non siano stati richiesti i funerali** dai familiari o aventi diritto, vengono trasportati direttamente all'obitorio e, successivamente al Cimitero di competenza territoriale ai sensi del presente Regolamento.

Art. 14 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. **Nessun cadavere può essere sepolto** se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.17.
2. **In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere** (solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
3. **il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o lenzuola.**

Art. 15 – Verifica e chiusura dei feretri

1. **La rispondenza del feretro** alle prescrizioni stabilite dall'art.30 del D.P.R.285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt.18 e 25 dello stesso D.P.R., ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. **Alla partenza**, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, è apposto un sigillo per verificare che il cadavere non subisca alterazioni.
3. **Qualora il feretro pervenisse al cimitero con i sigilli non integri**, verrà effettuata la necessaria denuncia presso le competenti autorità per manomissione di cadavere.

Art. 16 – Controllo dei feretri - targhetta di riconoscimento

1. **Il piano esterno superiore di ogni feretro deve recare infissa apposita targhetta metallica**, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. **Per il cadavere di persona sconosciuta**, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi compreso il numero del sotteso procedimento amministrativo.
3. **Il responsabile del servizio di custodia** presso il cimitero di destinazione accerta se il feretro risponda alle norme di legge.

Art. 17 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. **La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura** o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e dai Decreti Ministero della Salute del 7/2/2002, 9/7/2002 e del 12/4/2007.

2. **Qualora un cadavere già sepolto**, venga esumato o estumulato, previa autorizzazione della competente Direzione Comunale, **per essere trasferito** in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Azienda U.S.L. territorialmente competente.
3. **Qualora il cadavere provenga da altro Comune**, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche dei tipi di sepoltura cui è destinata previste nel presente regolamento.

Art. 18 – Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri

1. Fermo restando che per quanto possibile, **il responsabile del servizio di custodia** deve presenziare alle operazioni di maggior rilievo o comunque, quando richiesto dalla Legge, è data facoltà al medesimo di delegare in sua rappresentanza altro operatore cimiteriale.
2. **Il ricevimento delle salme** potrà avvenire presso il cimitero di destinazione solo previa comunicazione al competente ufficio comunale.
3. **Il Comune assolve alle funzioni di ricevimento salma** ubicando il feretro in appositi locali - Camere Mortuarie - individuati all'interno di ogni Cimitero Comunale. Le Camere Mortuarie possono svolgere funzioni di veglia, commiato, cerimoniali e le altre ritualità tanto religiose che civili o non religiose per onorare o commemorare defunti

TITOLO III – delle Sepolture

Art. 19 – Tipi, svolgimento e modalità di sepolture

1. **Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione.**
Sono ad **inumazione le sepolture nella terra.**
Sono a **tumulazione tutte le altre sepolture** in loculi, tombe individuali in muratura, cripte (se presenti), sarcofagi, edicole, cappelle di famiglia, ossari e cinerari.
2. Per tutto quanto attiene lo **svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ed a tumulazione** si applicano le indicazioni contenute nella normativa nazionale vigente - Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990 n.285).
3. **Competono al personale comunale addetto al cimitero** le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari e cinerari.
4. **Competono anche a detto personale** le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe e loculi in concessione.

5. **Le medesime operazioni di cui al comma precedente**, relativamente a sepolture in tombe in muratura, cripte, sarcofagi, edicole, cappelle di famiglia (**se richiesto dalle famiglie**), possono essere effettuate dal personale comunale solo su richiesta della famiglia previo pagamento della tariffa corrispondente.

Art. 20 – Inumazione

1. **L'inumazione**, consistente nel collocamento del feretro, **in fossa scavata nel terreno vegetale**, rispondente alle prescrizioni vigenti (art. 71, 72, 73 del D.P.R. 285/1990), ha luogo di norma nei campi considerati all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, oppure, a richiesta, nelle aree a ciò destinate dal piano di settore cimiteriale ad accogliere sepolture a sistema d'inumazione, ove sia presente, secondo le norme di cui al Titolo III del presente regolamento.
2. **Per l'inumazione di cadaveri è d'obbligo** l'uso di cassa di legno avente i requisiti stabiliti dall'articolo 75 del DPR n. 285/1990. È ammesso l'utilizzo di casse di materiale diverso dal legno, se autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990. Per l'inumazione di resti mortali è d'obbligo l'utilizzo di contenitori biodegradabili.

Art. 21 – Esumazione

1. **Nei campi a sistema di inumazione** di cui all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, **le esumazioni sono eseguite, di norma, una volta decorso il turno di rotazione ordinario decennale ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90**. Il Comune, in relazione alla programmazione gestionale nei cimiteri, può comunque effettuare le esumazioni in momento successivo.
2. **Eccezionalmente, possono essere eseguite esumazioni prima del decorso** del turno ordinario di rotazione nei casi regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. **I periodi in cui siano previste le operazioni di esumazione ordinaria** sono resi noti con **l'affissione di specifici avvisi all'ingresso del cimitero interessato** e, qualora, possibile, in prossimità dei campi o file interessati, nonché con ogni altra modalità che si ritenga poter assicurare un'ampia e diffusa informazione, anche con l'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. **È escluso l'obbligo di ogni comunicazione individuale**, fatta salva la possibilità di operare in maniera difforme. Al fine di raggiungere un maggior numero di utenti, l'Amministrazione **può** procedere anche alla pubblicazione dei sopracitati avvisi anche sul proprio sito web, nelle pagine dell'ufficio cimiteri.
4. **Le operazioni di esumazione**, quale ne sia il momento in cui avvengano, **sono eseguite dal personale cimiteriale comunale** o, per i cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, dal personale a ciò individuato e autorizzato dal soggetto titolare, con l'esclusione della presenza di personale esercente l'attività funebre o da questi dipendente o, comunque, in relazioni di

affari e interessi. L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti caso per caso idonei od opportuni per sottrarle alla vista di chi frequenta il cimitero. **Se richiesto, può essere consentita la presenza di familiari o persone legate al defunto da particolari vincoli affettivi**, possibilmente nel numero più ridotto possibile, al fine di evitare che si abbiano, anche potenzialmente, situazioni di pericolosità. I familiari comunque devono mantenersi a debita distanza in modo da non incorrere in alcun pericolo legato alle lavorazioni previste. La richiesta di presenziare all'esumazione siccome avanzata, non impedisce la stessa attività cimiteriale laddove i richiedenti risultino assenti ingiustificati.

5. **Constatandosi l'avvenuta completa scheletrizzazione**, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. **Qualora, al contrario, non risulti avvenuta la completa scheletrizzazione**, sono adottati i trattamenti considerati dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo che la Regione non adotti norme regolamentari differenti, nel qual caso prevalgono quelle di più recente emanazione. **Quando, a seguito di ciò, vi sia re-inumazione**, sulla fossa è ammessa soltanto la collocazione di un cippo o segno identificativo, in materiale resistente, al fine di non ostacolare i processi di scheletrizzazione.

Art. 22 – Tumulazione

1. Sono a **tumulazione tutte le altre sepolture** in loculi, tombe individuali in muratura, cripte (se presenti), sarcofagi, edicole, cappelle di famiglia, ossari e cinerari
2. **I posti destinati all'accoglimento di feretri per la sepoltura a sistema di tumulazione** sono costruiti nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro, indifferentemente dal fatto che sia o possa essere oggetto di concessione singola, plurima, oppure essere presente in manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione di varia tipologia costruttiva.
3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, **ogni nuova sepoltura** a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza : m. 2,25
 - altezza : m. 0,70
 - larghezza : m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di uno o più feretri,

può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. È tuttavia consentita la tumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.

5. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e che, per le modalità tecnico costruttive non consentano l'applicazione di alcuna delle disposizioni considerate al comma precedente, **i concessionari possono utilizzare gli spazi altrimenti non utilizzabili al fine di collocarvi cassette ossario o urne cinerarie di persone aventi diritto ad esservi accolte ai sensi del successivo articolo 40.**

Art. 23 – Deposito provvisorio

1. A richiesta di chi ha titolo a disporre dei defunti, o di coloro che li rappresentano sulla base di idoneo titolo di rappresentanza, eccezionalmente, il feretro può essere temporaneamente deposto in apposito loculo "provvisorio".
2. La conservazione in loculo provvisorio è ammessa nello stesso cimitero di sepoltura definitiva o in altro cimitero comunale, alla condizione che vi sia la disponibilità degli appositi loculi, **limitatamente ai seguenti casi:**
 - a. - per coloro che hanno **ottenuto l'uso di un'area** di terreno allo scopo di **costruirvi** un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. - per coloro che devono effettuare **lavori di ripristino** di sepolcri privati;
 - c. - per coloro che hanno presentato **domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune**, con progetto esecutivo già approvato e finanziato, previo pagamento anticipato del canone di concessione relativo al loculo da costruire.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a due anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di tre anni. In tutti i casi, il deposito provvisorio non può eccedere la durata dei lavori e cessa entro trenta giorni dal collaudo degli stessi.
4. Il deposito potrà avvenire solo previo pagamento anticipato delle spese relative alle operazioni di tumulazione come da tariffario e al pagamento di tutti gli oneri concessori e delle spese relative alla definitiva tumulazione riferibili a tutti i casi previsti al precedente comma 2 lettera a,b.
5. I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, previa istanza del richiedente,

senza necessità di ulteriori adempimenti e comunicazioni preventive. Tale obbligo di diligenza è espressamente indicato nell'autorizzazione.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, **previa diffida**, provvede alla sistemazione del feretro in campo comune rivalendosi delle spese con gli eredi o aventi diritto.
7. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, ricorrendo i casi di cui al comma 2, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie; in tali ipotesi è consentita la conservazione, anche senza l'utilizzo di cellette ossario, nicchie cinerarie singole, delle cassette ossario e delle urne anche in appositi locali eventualmente disponibili nel cimitero, oppure anche in altro cimitero del Comune e, comunque, in ragione della capienza fisica.
8. **Può farsi ricorso al deposito provvisorio** anche su disposizione diretta del Comune di Pisa, qualora il posto (loculo, tomba, ecc...) acquistato dal concessionario **sia temporaneamente inagibile o indisponibile** per cause non riconducibili allo stesso concessionario. In questo caso, il deposito, qualunque sia la sua durata, avrà carattere di gratuità. **Una volta che torneranno ad essere ripristinate le condizioni di disponibilità e agibilità e regolare utilizzo del posto acquistato in concessione, le spese relative alla traslazione della salma saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale.**
9. **Ad integrazione del succitato punto 2, su richiesta dell'interessato può farsi ricorso al deposito provvisorio ovvero alla sepoltura provvisoria in loculi o tombe libere presenti in altri cimiteri Comunali laddove nel Cimitero di competenza individuato per ragioni di residenza o di presenza di defunti parenti, non vi siano momentaneamente concessioni disponibili.**

Art. 24 – Estumulazioni

1. Si definiscono estumulazioni ordinarie quelle che **si eseguono alla scadenza della concessione**.
Le altre estumulazioni sono considerate straordinarie e a esse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 per le estumulazioni che siano richieste in momento precedente la scadenza della concessione.
2. Quando all'atto della estumulazione si dovesse constatare che il processo di scheletrizzazione non è pienamente completato, **il corpo è ricollocato nel loculo**, previa l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la perfetta tenuta del feretro, oppure **collocato in inumazione nell'ambito del medesimo cimitero** oppure in **altro cimitero del Comune**, oppure **avviato alla cremazione**.
3. Nel caso in cui il cadavere abbia completato il processo di scheletrizzazione, le ossa rinvenute in occasione della estumulazione vengono raccolte e collocate in forma indistinta nell'ossario comune, a meno che i

familiari facciano domanda di conservazione per tumularle in cellette ossario o in altri loculi, ovvero per cremarle.

4. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di un feretro, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. È tuttavia consentita la estumulazione in tali manufatti, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal caso l'estumulazione è consentita a condizione che non comporti la movimentazione di feretri non estumulabili in via ordinaria. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.

TITOLO IV - Pratiche funerarie per la cremazione

Art. 25 – Recepimento integrale regolamento cremazione

Il presente regolamento, relativamente a tutte le attività annesse e connesse alla cremazione, recepisce integralmente quello specifico già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°46 del 15/12/2016, qui da intendersi integralmente riportato.

TITOLO V – Gestione dei cimiteri

Art. 26 – Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito periodicamente con ordinanza del responsabile dei servizi cimiteriali. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi e comunque in presenza di un addetto cimiteriale. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Quindici minuti prima dell'ora di chiusura verrà emesso un segnale acustico attraverso una sirena in modo da avvisare e consentire ai visitatori di avvicinarsi all'uscita.

Art. 27 – Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri si può entrare solo a piedi o con mezzi indispensabili per gli spostamenti (sedie a rotelle, passeggini e carrozzine). È altresì concesso l'ingresso con l'accompagnamento di cani con le prescrizioni di cui alla Legge Regionale 59/2009

È vietato l'ingresso:

- a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, al momento dell'ingresso;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore di anni 10, quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute o età, **il responsabile dei servizi cimiteriali può concedere**, con propria ordinanza, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, di entrare con mezzi privati nei viali carrabili del cimitero in modo da avvicinarsi il più possibile alla tomba del defunto, **previa presentazione** del certificato di invalidità rilasciato dalla competente ASL territoriale e indicazione della targa del veicolo da autorizzare.

Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, l'accesso con automezzi è consentito, previa autorizzazione del responsabile del servizio, solo alle ditte incaricate di onoranze funebri (solo per raggiungere il luogo di sepoltura col feretro).

Art. 28 – Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati,
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole e alberi;
- h) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali;
- n) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, se ed in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo se non debitamente autorizzati. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, comportamenti contrastanti con quanto sopra detto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne fosse il caso, dovrà avvertire gli agenti della forza pubblica segnalando la cosa, se ritenuto opportuno, anche all'autorità giudiziaria.

Art. 30 – Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso anche al responsabile dell'ufficio e al Comando di Polizia Municipale.

Art. 31 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure massime degli ingombri, fornite dal competente Ufficio

Il colore e i materiali saranno autorizzati dal responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero ed alle norme del presente regolamento, al luogo di sepoltura e al contesto in cui si inseriscono, secondo la logica del rispetto di quanto esistente nelle vicinanze al fine di omogeneizzare e uniformare lo stile, l'aspetto e l'impatto visivo.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto (rif. Art. 70 comma 2 del DPR 285/1990) e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto o descrizione della lapide e delle opere previa la realizzazione delle stesse.

Le generalità dei defunti indicate sulle epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e carattere latino; sono permesse citazioni in altre lingue.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo. È pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite per i monumenti o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 32 – Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. **Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale incaricato provvederà per la loro eliminazione.**

Art. 33 – Materiali ornamentali

1. **Nei cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.** La rimozione dei suddetti elementi verrà effettuata d'ufficio anche nel caso in cui si dovessero ravvisare **situazioni tali da compromettere la sicurezza di operatori e/o visitatori o qualora, la non rimozione possa arrecare danno a altre sepolture o altri elementi.** Di tali interventi ne verrà data puntuale giustificazione mediante la predisposizione di un fascicolo anche fotografico.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. **I provvedimenti d'ufficio di cui ai precedenti comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati mediante avviso da apporsi sulla sepoltura e mediante avviso apposto all'ingresso del Cimitero.** Trascorsi **60gg**, fatto salvo eventuali situazioni di pericolo che impongono interventi tempestivi, il Responsabile dei servizi cimiteriali opererà in ossequio al presente regolamento. I relativi costi saranno addebitate direttamente ai concessionari inadempienti.

TITOLO VI - Concessioni cimiteriali

ART. 34 – Sepolture a sistema d'inumazione distinte

1. Nel rispetto delle previsioni del piano di settore cimiteriale, nei cimiteri **possono essere concesse aree**, distinte da quelle considerate all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,

- n. 285, e aventi le dimensioni stabilite nel piano di settore cimiteriale, al fine di provvedere a sepolture individuali a sistema d'inumazione sia di feretri che di urne cinerarie.
2. In ragione di quanto al punto precedente, laddove venga avanzata giusta richiesta da parte di Enti senza scopo di lucro, aventi personalità giuridica e sede nel Comune di Pisa, ai fini della sepoltura a sistema d'inumazione delle persone ad essi affiliate, ove sussistano i presupposti e la relativa materiale disponibilità, **possono essere individuate aree a loro riservate**. In tale aree le sepolture comunque verranno regolate e gestite direttamente dal Comune di Pisa in ossequio al presente Regolamento
 3. Ferme restando le previsioni del piano di settore cimiteriale¹, **in riferimento alle sepolture** previste ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e nel rispetto dell'articolo 50 comma 1 lettera d) del medesimo D.P.R., **è confermata la prassi consolidata con dimensioni della fossa sono mt. 0.80 x 2.20 e mt. 2.00 di profondità**. La profondità di scavo della fossa potrà essere ridotta fino ad un massimo di mt. 1,50 nel caso in cui così sia accertato un livello della falda più vicino alla superficie oppure così sia disposto da specifica "ordinanza del Sindaco" sentito il parere della ASL.
 4. Tali spazi, della durata del turno ordinario di rotazione, devono distare l'uno dall'altro almeno cm. 50 da ogni lato. È consentita l'installazione di copri fossa, monumentini e altri ricordi, in conformità delle dimensioni massime di ingombro indicate al precedente art. 31.
 5. Le concessioni rilasciate in conformità al presente articolo **hanno durata dieci anni**, e non sono rinnovabile

ART. 35 – Concessioni di aree

1. Nel rispetto delle previsioni del piano di settore cimiteriale, nei cimiteri possono essere concesse aree, al fine di provvedere, **a cura del concessionario, alla costruzione** di manufatti sepolcrali a **sistema di tumulazione**. I richiedenti la concessione di aree o i defunti a cui sono destinati i manufatti previsti sulle stesse, devono avere:
 - a. la residenza nel Comune;
 - b. se non residenti, devono avere defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento, sepolti nel cimitero in cui si trova l'area oggetto di concessione, a condizione di traslare detti defunti nel sepolcro da realizzare.
2. L'atto di concessione fissa i termini per l'esecuzione del manufatto, di norma non superiori a due anni, salvo proroga, su richiesta motivata, per non oltre ulteriori dodici mesi, e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non potranno aversi tumulazioni se non dopo intervenuto il collaudo statico delle opere.

3. Le concessioni rilasciate in conformità al presente articolo **hanno durata novant'anni**, rinnovabile a fronte del pagamento **dell'80% della relativa tariffa**.

ART. 36 – Concessioni di loculi stagni

1. Nei cimiteri può essere concesso l'uso di uno o di più loculi stagni per sepolture a sistema di tumulazione.
2. Le concessioni individuali hanno durata pari **a anni 50**, eventualmente rinnovabili a fronte del pagamento, **dell'80% della relativa tariffa**.
3. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in occasione della tumulazione di feretro. **Laddove ne sussista la disponibilità**, possono concedersi, in occasione del primo utilizzo, due posti contigui, il secondo dei quali riservato al coniuge o ad altro familiare. In tale ipotesi, la tariffa di concessione per il posto contiguo è la medesima del posto concesso per il defunto.
4. La concessione può essere effettuata anche in assenza di feretro da tumulare, **se e in quanto ne sussista la disponibilità**, per le persone per le quali concorrano tutte le seguenti condizioni soggettive:
 - a. residenti nel Comune al momento della richiesta e della stipula del regolare atto di concessione;
 - b. aventi età superiore a 75 anni;

Tali concessioni decorrono dalla data della stipula del relativo atto di concessione.

ART. 37 – Altre concessioni a tumulazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano, altresì, alle concessioni di altri sepolcri privati a sistema di tumulazione, quali **le cellette ossario e le nicchie cinerarie**. Le cellette ossario e le nicchie cinerarie, salvo quelle concesse per la tumulazione di ceneri provenienti da cremazione di cadavere, sono concesse nello stesso cimitero in cui è stato inumato o tumulato il defunto; in mancanza di disponibilità sono concesse in altro cimitero comunale nel quale vi sia disponibilità.
2. Le concessioni di cellette ossario e nicchie cinerarie hanno durata pari a **50 anni**.
3. Le concessioni di cellette ossario e di nicchie cinerarie sono rinnovabili alla scadenza a fronte del pagamento **dell'80%** della corrispondente tariffa.
4. In tali sepolcri privati a sistema di tumulazione possono essere accolti, sussistendone le condizioni di diritto d'uso, sia cassette ossario che urne cinerarie, indifferentemente dalle indicazioni nell'atto di concessione, **con il solo vincolo della capienza fisica**. Spetta ai concessionari verificare, quando intendano richiederne l'utilizzo per più cassette ossario o urne cinerarie, la sussistenza della capienza, assumendosene gli oneri tariffari corrispondenti.
5. Nelle concessioni considerate al precedente articolo, qualora sia richiesta l'estumulazione prima della scadenza, **è consentito**, a richiesta degli aventi titolo, **il collocamento di altro feretro avente diritto di sepoltura nella concessione**; con tale collocamento, quando si tratti di concessioni a sistema di

tumulazione monoposto, cessa la concessione originaria, qualunque sia la durata residua della stessa, e si procede all'aggiornamento del contatto relativo alla concessione previo pagamento della tariffa per le concessioni aventi durata **di anni 50**.

ART. 38 – Diritto d'uso

1. Salvo quanto già previsto da disposizioni specifiche per particolari tipologie di sepolcri privati, in via generale il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente **alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia, quale ne sia la residenza, fino al completamento della capienza del sepolcro**. È fatto comunque salvo la possibilità del concessionario di prevedere diversamente in merito ai beneficiari della sepoltura mediante espressa indicazione scritta nell'atto di concessione della propria volontà.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o altra persona facente parte di stabile convivenza ai sensi e nei termini e condizioni dell'articolo 5, comma 2 legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 e successive modificazioni, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in caso di pluralità, dai titolari della concessione i quali presenteranno apposta istanza al servizio di polizia mortuaria, ai fini del rilascio del nulla osta alla sepoltura. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata. **Lo stato di convivenza** è provato oltretutto, di norma, **con la documentazione** di cui all'art. 33, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni, da acquisire d'ufficio, **anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f)** decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, esperendo comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti e i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; **ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la dichiarazione di decadenza senza alcun titolo a rimborso delle somme**

eventualmente già versate, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del presente regolamento.

7. L'eventuale proprietà dei manufatti per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, **possono essere trasmessi per successione legittima o testamentaria anche autonomamente dal diritto di esservi sepolti**, fermo restando il diritto alla sepoltura -ove non sussista volontà difforme contrattualmente prevista nella stessa concessione- per la qualità soggettiva di appartenente alla famiglia del concessionario, quale regolato dal presente articolo.
8. Il concessionario può usare della concessione unicamente nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 39 – Manutenzione

1. **La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari**, per le parti da loro costruite o installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. **La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario**, nonché l'esecuzione di opere e/o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, di sicurezza e/o di igiene.
3. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risulti l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti aventi diritto di subentro nella concessione.

ART. 40 – Rapporti tra più concessionari

1. La sepoltura in una tomba avviene ordinariamente in ordine cronologico di decesso tra tutti coloro che ne hanno diritto.
2. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia, **non costituiscono atti di disponibilità della concessione**, ma esclusivamente modalità d'esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, **più concessionari di un'unica concessione** cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione.

ART. 41 – Subentro familiare nella concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone indicate nell'articolo 40, in posizione di maggiore prossimità, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il subentro nella intestazione della concessione fino alla relativa scadenza.
2. Quando, tra le persone di cui al comma precedente concorrano il coniuge e parenti in linea discendente di 1° grado del concessionario deceduto, questi sono, a questi fini, considerati a pari titolo nell'assunzione della qualità di concessionari.
3. Quando, tra le persone di cui al comma 1 concorrano il coniuge e parenti in linea ascendente di 1° grado del concessionario deceduto, senza che vi siano parenti di 1° grado in linea discendente, oppure concorrano il coniuge e parenti di 2° grado, sia in linea diretta che collaterale, **subentra solo il coniuge**.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, opera l'istituto della rappresentazione, nei termini di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.
5. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione per effetto del subentro è effettuato dal servizio di polizia mortuaria.
6. Nel caso di pluralità di concessionari gli stessi si accordano per designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e limitatamente ai rapporti con questo.
7. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. Trascorso il termine complessivo di dieci anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

RT. 42 – Subentro ereditario ed estinzione della famiglia

- 1.- **La famiglia viene a estinguersi** quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 40, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano stati istituiti eredi, né siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

2.- **Quando non vi sia estinzione della famiglia, la qualità di concessionario è assunta da eredi istituiti**, che, qualora siano persone fisiche, acquisiscono altresì il diritto di sepoltura per sé e per gli appartenenti alla propria famiglia. Qualora l'erede istituito sia ente o altro soggetto avente personalità giuridica, l'assunzione della qualità di concessionario concerne esclusivamente gli obblighi di cura e manutenzione del sepolcro, nonché gli obblighi sulla conservazione e operazioni sui defunti tumulati, salvo solo il caso in cui l'ente istituito quale erede non abbia nel proprio statuto od ordinamento, al momento dell'assunzione della qualità di erede, anche gli scopi di dare sepoltura alle persone previste nello statuto od ordinamento dell'ente medesimo.

3.- Nel caso di famiglia estinta e senza eredi istituiti, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o trenta se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di cessazione della concessione.

ART. 43 – Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione

1.- **Per le concessioni fatte ad enti**, quando vi sia la cessazione, lo scioglimento, la soppressione o l'estinzione dell'ente, **la concessione cessa, salvo il caso in cui vi sia fusione, aggregazione, trasformazione (comunque denominata) riunione** ad altro ente avente tra i propri scopi statutari anche quello della sepoltura delle persone appartenenti a questo ultimo.

2.- Nei casi in cui non operi la salvaguardia considerata al comma precedente, il Comune provvede alla dichiarazione di cessazione della concessione.

ART. 44 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a novantanove anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, **il feretro sia stato trasferito o traslato in altra sepoltura, ovvero nel rispetto delle norme sia stato ricomposto in cassetta da ossario o cremato. In caso quindi di rinuncia**, a sepoltura oramai liberata spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, **il rimborso di una somma pari al periodo non goduto**. Il rimborso viene calcolato con riferimento alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della stipula del relativo contratto.

ART. 45 – Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune **ha facoltà di accettare la rinuncia** a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando presentino **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- a) **non siano state eseguite** le opere di realizzazione dei manufatti per la tumulazione;
 - b) l'area **non sia stata utilizzata** per l'inumazione o comunque sia libera da feretri, urne cinerarie o resti mortali.
2. Con il realizzarsi delle condizioni di cui al precedente art. n. 1 , spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre allo svincolo della polizza fideiussoria, **il rimborso** da parte del Comune di una somma come di seguito: **nel caso la richiesta sia stata avanzata entro 3 anni** dal rilascio della concessione, un importo **pari al 80%** della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto; **nel caso la richiesta sia stata avanzata oltre 3 anni** dal rilascio della concessione, un importo **pari al 25%** della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto

ART. 46 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di novantanove anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti da lui costruiti, a condizione che siano liberi o siano stati liberati, a cura, diligenza e onere del concessionario, da feretri, cassette ossario o urne cinerarie.
2. Con il realizzarsi delle condizioni di cui al precedente art. n. 1 spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma così identificata :
 - a) per concessioni della durata di novantanove anni, **una somma pari al periodo non goduto**. Il rimborso viene calcolato con riferimento alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della stipula del relativo contratto.
 - b) per concessioni perpetue, **in misura pari ad 1/3 della tariffa** in vigore al momento della stipula della concessione;

ART. 47 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1.- Il Comune **ha facoltà di accettare la rinuncia** a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 35, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile - anche mediante traslazione in altra sepoltura o esumazione, estumulazione, cremazione - da feretri, cassette ossario, urne cinerarie, che dovranno trovare sistemazione definitiva in altra sepoltura a cura, diligenza e onere del concessionario.
- 2.- Nei casi previsti al precedente art.1, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre allo svincolo della polizza fideiussoria e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma, **pari al periodo non goduto**. Il rimborso viene calcolato con riferimento alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della stipula del relativo contratto.

3.- Il Comune **ha facoltà di riconoscere** un indennizzo per le opere realizzate dai concessionari che ne fanno richiesta, determinato sulla base di una stima redatta dal competente Ufficio tecnico comunale basata sul vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana per la Provincia di Pisa.

ART. 48 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o **per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico**.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione **di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona da concordare secondo la disponibilità**, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno 180 giorni prima, o in difetto mediante pubblicazione con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

ART. 49 – Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste, a prescindere dalla durata della concessione, ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione **sia oggetto di lucro o di speculazione**;
 - b) quando la sepoltura privata risulti **in stato di abbandono** per incuria o **per morte degli aventi diritto**,
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 35, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell'articolo 43 o vi sia l'estinzione della famiglia senza istituzione di eredi;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e e) di cui sopra, è adottata **previa diffida al concessionario o agli aventi titolo**, in quanto reperibili.

3. **In casi di irreperibilità**, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero **per la durata di trenta giorni consecutivi**. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi e indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro trenta giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

ART. 50 – Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Ove non sia determinabile il momento del fatto, essa decorre dall'adozione del provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, resti mortali, urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. Resta sottointeso che, in assenza di eredi, tali oneri saranno a carico del Comune di Pisa.
3. il Comune dispone o per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato del manufatto, **restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune**.

ART. 51 – Estinzione della concessione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione. In questo caso, allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, **previo avvertimento agli interessati mediante avviso da apporsi sulla sepoltura e all'ingresso del Cimitero**, rispettivamente in inumazione nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 1 lettera a,b,d.

ART. 52 – Scadenza della concessione

In tutti i casi di concessione a tempo determinato, quale ne sia il sistema o la tipologia, **alla data della scadenza quanto oggetto della concessione rientra nella disponibilità del Comune**, previa effettuazione delle operazioni necessarie a porlo in condizioni di nuova assegnabilità a terzi.

TITOLOVII- Disposizioni generali riguardo esumazioni ed estumulazioni

ART. 53 – Recupero di oggetti

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni **si presuma** possano **rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali**, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. **Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti** sono consegnati agli aventi diritto che ne abbiano fatto regolarmente richiesta previa redazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. **Indipendentemente dalla richiesta** degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni **devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria** che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo massimo **di un anno**.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

ART. 54 – Materiali e opere installati sulle sepolture

1. **I materiali delle sepolture**, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, **passano in proprietà del Comune** che potrà disporre per interventi di miglioramento generale dei cimiteri o come meglio ritenuto. Le aree e i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. **Su richiesta degli aventi diritto**, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, all'interno della stessa struttura cimiteriale, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di altre sepolture purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. **Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura** possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Il diritto al recupero e ritiro di elementi strettamente personali deve essere esercitato dagli aventi diritto entro e non oltre **i 30 giorni** dalla data di esumazione.
4. Gli arredi o altre opere presenti sulla sepoltura, qualora non venissero recuperati dagli aventi diritto durante le operazioni di estumulazione e/o esumazione, ovvero trascorsi **i 30 giorni** dalla data delle sopracitate operazioni cimiteriali, **entreranno nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale che ne potrà disporre come riterrà opportuno**.

TITOLO VIII – Lavori di privati nei siti cimiteriali

ART. 55 – Accesso ai siti cimiteriali

1. **Per l'esecuzione di opere**, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, per effetto della demanialità del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, ferma restando l'eventuale iscrizione, se necessaria, in albi ed elenchi di categorie professionali, **l'osservanza delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro con il personale impiegato, di regolarità contributiva, di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la titolarità delle autorizzazioni e/o titoli per svolgere l'attività.**
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di **apposita autorizzazione** del Comune da rilasciarsi dietro domanda, fermo restando quanto previsto dal comma precedente.
3. Per le **semplici riparazioni**, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., è sufficiente ottenere il **nulla osta** scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero qualsiasi attività di promozione commerciale.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento**, avente le caratteristiche degli articoli 18 e 21 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 legge 13 agosto 2010, n. 136 e deve tenere un **comportamento consono** alla natura del luogo
6. Le imprese incaricate di eseguire i suddetti lavori, dovranno portare in comunicazione il nullaosta rilasciato dal competente Ufficio Comunale, al personale presente in portineria e in pari tempo dopo idonea identificazione sottoscrivere lo specifico registro relativo alle attività interne al cimitero con **indicazione della data e ora di entrata e di uscita e ubicazione dell'intervento e dei mezzi di trasporto con cui intendono accedere.** Tale identificazione sarà ripetuta quotidianamente qualora i lavori si protraessero per più giorni.

ART. 56 – Manutenzione e cura delle tombe

1. I concessionari che affidino a soggetti terzi la cura e manutenzione dei sepolcri di cui siano titolari, sono soggetti alle disposizioni del presente capo.
2. I concessionari di cui al comma precedente assumono, ad ogni effetto di legge, la qualificazione di committente.

ART. 57 – Costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune, su conforme parere dell'azienda unità sanitaria locale e, laddove previsto, della Soprintendenza, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri, nonché di cassette per ossa e/o urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni 2 metri quadrati di area concessa; oltre a tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche e al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 4,90.
5. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti e/o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente il nulla osta scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.
12. Le autorizzazioni e i permessi di cui al presente articolo sono subordinati al pagamento della relativa tariffa.
13. Le concessioni rilasciate per la realizzazione di sepolture private decadranno automaticamente qualora non vengano presentati ed approvati i progetti entro 1 anno. Dalla data di rilascio delle autorizzazioni necessaria all'edificazione della sepoltura privata, il concessionario deve dar comunicazione agli uffici comunali di aver concluso il lavoro e che tali lavori sono collaudabili entro 1 anno, pena decadenza della concessione e obbligo di stipula di una nuova concessione o di rimessa in pristino.
14. Per particolari circostanze indipendenti dal concessionario, l'amministrazione può concedere proroghe ai limiti temporali previsti al comma precedente fino ad un massimo di ulteriori 1 anno.

ART. 58 – Accesso all'area concessa coi mezzi d'opera

1. Durante la costruzione di tombe di famiglia o altre sepolture private, **l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.** Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell'impresa commissionata dai concessionari e lasciando indenne il Comune sotto ogni profilo, di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto da tecnico abilitato a spese del concessionario dovrà essere preventivamente approvato dal responsabile dei servizi cimiteriali che, qualora lo ritenga necessario, dovrà apportare le dovute integrazioni al D.U.V.R.I.

ART. 59 – Orario di lavoro privati

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria del Comune.
2. **È vietato lavorare nei giorni festivi e negli orari di chiusura dei cimiteri, salvo particolari esigenze tecniche,** da riconoscere dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e con oneri a carico del richiedente.
3. Il Comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, vieta qualsiasi attività di privati, salvo le operazioni di tumulazione.
4. Le imprese, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti qualora questi possano recare pregiudizio ai visitatori.

ART. 60 – Vigilanza

1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria del Comune **vigila e controlla** che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. **Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni,** fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il responsabile del servizio, avvalendosi ove lo ritenga necessario di personale tecnico, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari

TITOLO IX – Cimiteri e bacini di accoglimento

ART. 61 – Accoglimento nei cimiteri comunali

1. I cimiteri operanti nel Comune **accolgono**, oltre a quanto previsto dall'articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, purché nei limiti di disponibilità, **i defunti**, quale ne sia lo stato, che, **già residenti nel Comune, abbiano trasferito la propria residenza in altro Comune, per essere stati accolti in strutture residenziali** (quali, a titolo esemplificativo, case di riposo, residenze socio-assistenziali, case protette, e simili) site in altri comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 legge 8 novembre 2000, n. 328, anche se i relativi oneri non siano stati assunti dal Comune.
2. Possono altresì essere accolti, purché nei limiti di disponibilità, defunti, quale ne sia lo stato, non residenti in vita nel Comune, **che siano stati coniugi o parenti entro il 1° grado di persone già inumate o tumulate nel cimitero o di altre persone viventi residenti nel Comune di Pisa entro il medesimo grado di parentela.**
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti accolti i defunti aventi diritto, ai sensi dell'art. 40, al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente in uno dei cimiteri del Comune.
4. I defunti, quale ne sia lo stato, di cui al comma 1 saranno soggetti al pagamento della tariffa da residenti.

ART. 62 – Bacini utenza dei singoli cimiteri

1. I cimiteri comunali accolgono i defunti **appartenenti alla zona di utenza di ciascun cimitero** la cui estensione e ubicazione è specificata nella planimetria allegata al presente regolamento, comprensiva delle relative strade (All. 2).
2. I defunti professanti religioni differenti da quella cristiana sono sepolti, **se richiesto**, presso il cimitero Suburbano in una specifica zona dello stesso.

TITOLO X – Personale dei cimiteri

ART. 63 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

È facoltà dell'Amministrazione Comunale **esternalizzare in tutto o in parte**, la gestione dei servizi cimiteriali. In questo caso, il personale impegnato presso i siti cimiteriali, che sia dipendente del Comune di Pisa o dell'eventuale concessionario **deve attenersi alle seguenti regole di comportamento.**

NORME COMPORTAMENTALI

Fermo restando che è facoltà dell'Amministrazione Comunale esternalizzare in tutto o in parte, la gestione dei servizi cimiteriali. Il personale impegnato presso i siti cimiteriali devono attenersi alle seguenti regole comportamentali:

- a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- d. non può eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- e. non può ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- f. non può segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- g. non può esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- h. non può trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Qualora venissero **riscontrate inadempienze o inosservanze del presente regolamento** chiunque può procedere a segnalarle al responsabile del servizio di polizia mortuaria mediante pec (comune.pisa@postacert.toscana.it), mail (cimiteri@comune.pisa.it), lettera da spedire al Comune di Pisa - Ufficio Cimiteri o protocollare direttamente al URP del Comune di Pisa. La violazione delle norme di comportamento (siano essi obblighi o divieti) costituisce violazione disciplinare, con la conseguente adozione delle sanzioni contrattualmente previste.

ART. 64 – Sorveglianza sanitaria del personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica e a sorveglianza sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta. **Modalità e frequenza saranno indicati e definiti dal medico competente** del Comune di Pisa ovvero dal medico competente nominato dall'eventuale Ente di Gestione dei servizi cimiteriali laddove gli stessi vengano esternalizzati. Il datore di lavoro, chiunque sia, dovrà provvedere a fornire ai propri dipendenti impegnati presso le strutture cimiteriali tutti i D.P.I. necessari e previsti al fine di poter effettuare in sicurezza tutte le lavorazioni competenti. I dipendenti dovranno provvedere tempestivamente a segnalare al proprio

responsabile e all'RSPP eventuali necessità in termini di D.P.I. (usura, rottura, vetustà, perdita di efficienza, ecc...) in modo da consentire loro di attivarsi per fornirne di nuovi.

TITOLO XI – Norme transitorie e finali

ART. 65 – Efficacia del regolamento rispetto alle concessioni in essere

1. Tutti i contratti in essere alla data di approvazione del presente regolamento sono da ritenersi validi in tutte le loro parti fino a naturale scadenza, fatto salvo eventuali modifiche apportate in maniera concordata con l'Amministrazione che comporteranno il totale rispetto del presente regolamento.

ART. 66 – Concessionari servizi cimiteriali

1. Qualora il Comune decidesse di affidare esternamente alcuni o tutti i servizi cimiteriali, i concessionari sono tenuti a garantire il regolare svolgimento delle attività appaltate e dei relativi servizi secondo le specifiche individuate nel contratto di servizio sottoscritto, salvo eventuali variazioni concordate per scritto con il responsabile del servizio cimiteriale.
2. Il contenuto dei contratti di servizio eventualmente sottoscritti per le attività che il Comune di Pisa ha deciso di esternalizzare non possono essere in alcun modo in contrasto con il presente regolamento, che dovrà essere integralmente rispettato.

ART. 67 – Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, e le violazioni delle disposizioni del "Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, per le infrazioni al presente Regolamento commesse dalle imprese o loro incaricati, il responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo contraddittorio con le imprese stesse, potrà sospendere l'ingresso nei cimiteri per un periodo variabile da cinque giorni a tre mesi, secondo la gravità delle infrazioni.
2. Qualora le infrazioni fossero commesse da personale dipendente del Comune di Pisa verrà avviato d'ufficio un provvedimento disciplinare nel rispetto delle indicazioni contenute nel vigente C.C.N.L. sottoscritto dal dipendente.

ART. 68 – Adeguamento e Aggiornamento

1. Il presente Regolamento recepirà automaticamente tutte le eventuali normative disposizioni future che dovessero essere emanate in qualunque ambito e che possano influenzare le attività che il presente documento disciplina.
2. Nel caso specifico in cui, le normative emanate risultassero in contrasto con quanto contenuto nel presente regolamento e/o con eventuali altre norme da esso richiamate, si dovrà procedere all'applicazione e rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di rango superiore.
3. Il presente regolamento potrà essere modificato/aggiornato/integrato per far fronte a varie esigenze della comunità locale in qualsiasi momento e, comunque non oltre il decimo anno dopo la sua entrata in vigore.

ART. 69 – Disposizioni finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente trattati e disciplinati dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa regionale e nazionale

ART. 70 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il _____